



Avvocati

Butti Peres Zalin
& Partners

**PROCESSO PENALE DEGLI ENTI:
PROPOSTA DI RIFORMA PER UNA MAGGIORE
VOCAZIONE PREVENTIVA**

In data 30.10.2025 con la presentazione di una **proposta di riforma del d.lgs. n. 231/2021** si sono conclusi i lavori del Tavolo tecnico istituito presso il Ministero della Giustizia con d.m. del 7 febbraio 2024. In particolare, l'obiettivo è stato quello di potenziare la vocazione preventiva del processo penale degli enti e di rafforzare le garanzie processuali della persona giuridica, parificandola alla posizione dell'imputato.

I lavori, coordinati da Giorgio Fidelbo, presidente di sezione della Corte di cassazione, hanno visto la partecipazione di esperti in materia provenienti dal mondo dell'accademia, dell'avvocatura e della magistratura. Durante il corso dei lavori sono stati ascoltati, inoltre, rappresentanti di Confindustria, Confcommercio, Assonime, Associazione Organismi di Vigilanza e Osservatorio Nazionale 231 del Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

In attesa della prosecuzione dell'iter legislativo si evidenziano in breve gli aspetti più rilevanti scaturiti dai lavori del Tavolo tecnico.

In ambito sostanziale, la proposta di riforma andrebbe a incidere sui criteri di imputazione oggettiva della responsabilità colposa. Con l'inserimento del comma 1-*bis* all'art. 5, verrebbe stabilito che, nei reati colposi, l'interesse o il vantaggio dell'ente sussiste qualora venga perseguito o conseguito, in misura apprezzabile, un risparmio di spesa o un incremento di produzione derivanti dall'inosservanza delle disposizioni che disciplinano l'attività, ancorando così tali criteri alle condotte illegittime e non direttamente all'evento lesivo.

Parallelamente, sarebbe **elevata la colpa di organizzazione a elemento costitutivo** della responsabilità da reato dell'ente tramite la totale riscrittura dell'art. 6. Nella proposta di riforma l'ente risponderebbe del reato se fosse dimostrato che la commissione dell'illecito sia stata determinata o agevolata dalla mancata adozione o inefficace attuazione di un modello organizzativo idoneo a impedire la commissione di un reato della medesima specie di quello commesso.

Nel progetto di riforma, inoltre, si **eliminerebbe la distinzione tra reati commessi da soggetti apicali e subordinati**, cancellando il riferimento all'elusione fraudolenta e prevedendo che, anche in caso di esclusione della responsabilità per carenza di colpa organizzativa, venga comunque disposta la confisca del profitto del reato, anche per equivalente.

La struttura del modello organizzativo verrebbe cristallizzata nei suoi requisiti fondamentali, pur mantenendo una disciplina generale per l'Organismo di Vigilanza. Tra le proposte di modifica più rilevanti si segnala l'abrogazione della facoltà di affidare le funzioni di vigilanza al collegio sindacale, al consiglio di sorveglianza o al comitato per il controllo della gestione nelle società di capitali, per superare un'incoerenza preventiva dato che tali componenti possono essere destinatari dei reati presupposto.

Per quanto concerne la valutazione giudiziale, nella proposta di riforma si **vincolerebbe il giudice a considerare la conformità del modello alle linee guida associative**, alle procedure semplificate per le piccole e medie imprese, alle norme accreditate e alle buone prassi dando così maggior risalto a tali strumenti di *soft law* particolarmente utilizzati dagli enti nella redazione dei modelli.

Significative novità investirebbero l'autonomia della responsabilità dell'ente, che verrebbe estesa ai casi in cui l'autore sia identificato ma scagionato per difetto di colpevolezza determinata da carenze organizzative dell'ente, introducendo altresì l'estensione della non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-*bis* c.p. qualora il reato presupposto risulti occasionale.

Inoltre, sarebbe aggiunto un **generale meccanismo di estinzione dell'illecito amministrativo** (nuovo art. 8-*bis*) che permetterebbe all'ente, già dotato di un modello prima della commissione del reato al suo interno, di chiedere al giudice un termine per eliminare le carenze riscontrate dal pubblico ministero, formulando una proposta riorganizzativa e offrendo il risarcimento del danno e la messa a disposizione del profitto.

Per gli enti di piccole dimensioni, laddove vi sia coincidenza sostanziale tra l'ente e l'autore del reato (apicale, proprietario unico o maggioritario, in assenza di una struttura organizzativa apprezzabile), il nuovo art. 12-*bis* proposto dal Tavolo tecnico prevede che il giudice disapplichi o riduca la sanzione pecuniaria operando una compensazione sanzionatoria, azionabile anche in sede esecutiva ex art. 74-*bis*.

Nella proposta di riforma si prescrive, infine, una razionalizzazione dei reati presupposto, la ridefinizione delle quote sanzionatorie in aderenza alle dimensioni economiche degli enti (in linea con la Direttiva UE 2024/1203 sulla tutela penale dell'ambiente), la rimodulazione delle sanzioni interdittive per i reati più gravi, l'inclusione selettiva dei delitti contro la pubblica incolumità (artt. 437, 439, 451 c.p.) e l'introduzione di obblighi ripristinatori e risarcitori direttamente a carico dell'ente in materia ambientale.